

Rapporto del Governo Italiano ai sensi dell'art. 22 della Costituzione O.I.L. sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione n. 148/1977 concernente "Protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni)".

Ad integrazione del precedente rapporto ed in riferimento ai quesiti di cui alla **domanda diretta** si precisa, sui fattori di rischio indicati nella Convenzione quanto segue.

Art.1 paragrafi 2 e 3

Per quanto attiene all'inquinamento dell'aria l'argomento si riferisce alla difesa dell'ambiente di lavoro dall'aereodispersione di agenti chimici pericolosi, qualunque sia il loro stato fisico.

La normativa del 1956 è tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 2/2/2002 n. 25 (all. n. 1) che ha introdotto il Titolo VII - bis (Protezione da agenti chimici) nel D.Lgs 626/94, estendendone il campo di applicazione a tutte le attività lavorative, compreso il trasporto.

Con le disposizioni degli artt.72 ter, quater, quinquies, sexies, septies del citato decreto n. 25, sono stati forniti i criteri a cui il datore di lavoro deve attenersi per ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori all'inquinamento dell'aria, in caso normale e di incidenti o emergenze.

E' stato istituito ai sensi dell'art. 72 terdecies del decreto interministeriale n. 25, dell'11 novembre 2002, il Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici.

Tale Comitato, composto da nove membri esperti nazionali in materia tossicologica e sanitaria, tre in rappresentanza del Ministero della Salute, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'ISPESL, e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e tre in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale, ha proceduto alle valutazioni di pertinenza e il documento elaborato, sentite anche le parti sociali, ha permesso di fissare i valori limite di esposizioni professionali per altre 63 sostanze e di integrare l'allegato VIII-ter del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta del Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2004 (all. n. 2), con cui è stata recepita la Direttiva 2000/39/CE dell'8 giugno 2000.

L'art.72 octies del D Lgs 25/2002 sull'informazione e formazione per i lavoratori, fatte salve le previsioni normative degli artt.21 e 22 del D.Lgs. 626/94, prevede le modalità con cui il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti ricevano una completa e adeguata informazione e formazione sul rischio specifico, che deve essere effettuata anche in occasione di modifiche apportate al ciclo lavorativo a seguito della sostituzione o dell'introduzione di un agente chimico.

Inoltre si prevede l'obbligo di contrassegnare con la corretta segnaletica la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture o provvedere affinché la natura del contenuto e gli eventuali rischi connessi siano chiarimenti identificabili.

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al **rumore** durante il lavoro, attualmente la disciplina è ancora quella prevista dal Capo IV del D. Lgs. n. 277 del 1991.

Infine sulla protezione dei rischi di esposizione alle **vibrazioni meccaniche**, si evidenzia che tali agenti fisici sono soggetti ancora alla disposizione contenuta nell'art. 24 del D.P.R. 303/1956, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo che recepisca la Direttiva 2002/44/CE attualmente in discussione presso le Commissioni Parlamentari.

Il citato d.lgs.25 del 2002 all'art. 5 ha abrogato le voci da 1 a 44 e 47 della Tabella allegata al D.P.R. 303/1956, pertanto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, effettuata dal medico competente, è disciplinata dall'art. 72 decies. La voce 48 della Tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. 303 stabilisce l'obbligo di visite mediche preventive e periodiche, con cadenza annuale, per i lavoratori che impieghino utensili ad aria compressa o ad asse flessibile.

L'effettuazione di tali visite è altresì estesa ai lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle sopra citate quando si espongano, a giudizio dell'organo di vigilanza, a rischi della medesima natura e quando le lavorazioni, soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e per le condizioni in cui si svolgono, risultino, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori addetti.

Art. 8 paragrafo 1

Circa l'istituzione e l'aggiornamento di appositi registri quali strumenti di controllo sull'esposizione dei lavoratori ai rischi previsti dall'art.72 undicies del D. Lgs 626/94 si comunica che le relative procedure sono ancora in corso di elaborazione.

Art. 8 paragrafi 2 e 3

Per quanto concerne l'istituzione della specifica Commissione di esperti e il lavoro di questa per il monitoraggio costante delle sostanze previsto dall'art.72 terdecies sopra citato occorre rilevare che le procedure di riferimento non sono state ancora avviate.

Art. 13

In merito alla richiesta formulata nell'articolo in esame si precisa che gli Accordi interconfederali relativi alla promozione di iniziative nel campo della formazione professionale e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono stati firmati da Confindustria, CGIL, CISL e UIL in data 20 gennaio 1993 e 22 giugno 1995 e di essi si allega copia(allegati n 3 e 4)

Allegati:

- 1) D.Lgs n.25 del 2 febbraio 2002
- 2) D Ministeriale del 26 febbraio 2004
- 3) Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993
- 4) Accordo Interconfederale 22 giugno 1995
- 5) Elenco Organizzazioni datoriali e sindacali

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.